

Informazioni sull'obbligo di contribuzione e di conteggio, sulla riscossione dei contributi e sulle prestazioni

Indipendenti

Sommario

1. In generale	2
1.1 <i>medisuisse</i>	2
1.2 connect	2
2. Obbligo di contribuzione	2
2.1 Panoramica	2
2.2 Contributi AVS/AI/IPG	2
2.3 Contributo per le spese di amministrazione	3
2.4 Cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF)	3
2.4.1 In generale	3
2.4.2 Indipendenti	3
2.5 Contributi cantonali	4
2.5.1 Argovia: Contributi per la formazione ASM	4
2.5.2 Ginevra: Contributi per l'assicurazione cantonale in caso di maternità	4
2.5.3 Ticino: Contributi per assegni integrativi	4
2.5.4 Vaud: Contributi per prestazioni complementari per famiglie	4
2.6 Previdenza professionale e assicurazione infortuni	4
3. Conteggio e riscossione dei contributi	4
3.1 Contributi d'acconto provvisori	4
3.2 Fissazione definitiva dei contributi	5
4. Prestazioni	5
4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)	5
4.2 Assicurazione per l'invalidità (AI)	5
4.3 Indennità di perdita di guadagno (IPG)	5
4.4 Indennità in caso di maternità e indennità per l'altro genitore (IMat e IAG)	6
4.5 Indennità di assistenza (IAss)	6
4.6 Indennità di adozione (IAdop)	6
4.7 Assegni familiari (AF)	6
4.8 Altre assicurazioni	6
5. Impiego di personale	7

Stato: gennaio 2025

1. In generale

1.1 *medisuisse*

Tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente e ogni datore di lavoro devono essere affiliati ad una cassa di compensazione. Oltre alle casse di compensazione e agli uffici AI esistono casse di compensazione per i membri di organizzazioni professionali. Queste casse sono costituite quali enti autonomi di diritto pubblico federale.

La cassa di compensazione *medisuisse* è stata fondata nel 1948 dalle associazioni professionali dei medici (FMH) e dei veterinari (SVS); nel 1951 vi aderiscono i dentisti (SSO) e nel 2001 i chiropratici (ASC). Dal 1949 ha sede a San Gallo.

1.2 *connect*

connect è una piattaforma Internet con accesso protetto da password, che consente un disbrigo delle operazioni amministrative con *medisuisse* in maniera più semplice e agevole. Tra l'altro, consente al datore di lavoro la registrazione e la trasmissione on line della notifica dei salari all'AVS; per l'utilizzazione di questo sistema *medisuisse* accorda uno sconto del 10 % sulle spese di amministrazione. Agli indipendenti consente per esempio il rapido aggiustamento del presunto reddito o la verifica del saldo del conto e fornisce una panoramica dei documenti inviati

L'accesso a *connect* avviene attraverso www.medisuisse.ch > *connect*. Il codice di registrazione personale che occorre per la registrazione è riportato nella lettera di benvenuto. Se non avete più sottomano questo codice, inviate una e-mail indicando il vostro numero di conteggio a connect@medisuisse.ch.

2. Obbligo di contribuzione

2.1 Panoramica

Con la cassa di compensazione viene effettuato tra l'altro il conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali. Si fa distinzione tra i contributi AVS/AI/IPG di coloro che svolgono un'attività indipendente (contributi personali) e i contributi dei dipendenti, di cui il datore di lavoro deve sopportare una quota di pari importo (per questo chiamati contributi paritetici). Per questo motivo *medisuisse* attribuisce un numero di conteggio per i contributi personali e per i contributi paritetici; tiene quindi un conto separato per ciascun numero di conteggio.

I contributi precisi possono essere calcolati su www.medisuisse.ch > Servizi > Ausilio per il calcolo.

Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche su www.medisuisse.ch > Opuscoli informativi > Internazionale.

2.2 Contributi AVS/AI/IPG

I contributi AVS/AI/IPG prelevati sui redditi di chi esercita un'attività lavorativa indipendente ammontano al 10,0 %; non sussiste per contro alcun obbligo di pagamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD). La suddetta aliquota di contribuzione diminuisce se il reddito è inferiore a 60 500 franchi. In caso di reddito annuo inferiore a 10 100 franchi si dovrà versare un contributo minimo di 530 franchi. I redditi da attività indipendente accessoria fino a 2500 franchi sono completamente esenti dai contributi. Persone in età di riferimento possono far valere un importo in franchigia di 1400 franchi al mese, ossia di 16 800 franchi all'anno; si può rinunciare all'applicazione della franchigia.

I contributi personali degli indipendenti vengono fissati in base al reddito effettivamente conseguito dall'attività autonoma nel corso dell'anno di contribuzione nonché in base al capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre del relativo anno di contribuzione. Di regola, il reddito da attività lavorativa sottoposto al pagamento dei contributi è diverso da quello soggetto a imposta. Tra l'altro, i redditi conseguiti dal capitale privato o sotto forma di rendita o di salari vengono considerati separatamente. I versamenti effettuati a titolo personale nella previdenza professionale (contributi in corso e somma di riscatto) sono deducibili al 50 %, ma non più della metà del reddito comunicato dalle autorità fiscali. Per contro, non sono deducibili i contributi personali per AVS/AI/IPG, i premi assicurativi ed eventuali deduzioni sociali (deduzioni personali, deduzioni per i figli e per le persone a carico).

Maggiori informazioni sono contenute nell'allegato [opuscolo 2.02](#). Questo ed altri opuscoli possono essere consultati anche su www.medisuisse.ch > [Opuscoli informativi](#).

2.3 Contributo per le spese di amministrazione

A copertura delle spese di amministrazione di *medisuisse* viene prelevato un contributo pari allo 0,35 % dell'ammontare dei contributi AVS/AI/IPG. Presso altre casse di compensazione detto contributo va fino al 5,0 %.

2.4 Cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF)

2.4.1 In generale

Per quanto riguarda gli assegni familiari, *medisuisse* opera nei seguenti cantoni:

- con casse di compensazione dell'associazione professionale nei cantoni: Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Giura, Glarona, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia e Zurigo;
- come ufficio di conteggio delle casse di compensazione cantonali per gli assegni familiari nei cantoni: Appenzello Interno, Grigioni, Nidwaldo, Obwaldo, Uri e Zugo (riscossione dei contributi e versamento delle prestazioni) come pure nei cantoni Vaud e Vallese (solamente riscossione dei contributi).

Per l'adempimento degli obblighi CAF e per la richiesta delle prestazioni nei rimanenti cantoni, ci si deve rivolgere ai seguenti uffici:

- Friburgo: Caisse de compensation cantonale pour allocations familiales, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 026 426 75 00, www.caisseavsfr.ch/fr/
- Ginevra: Service cantonal d'allocations familiales, rue des gares 12, 1201 Genève, 022 327 21 30, www.ocas.ch/af
- Neuchâtel: Caisse de compensation pour allocations familiales, Fbg de l'Hôpital 28, Case postale 2116, 2001 Neuchâtel, 032 889 65 01, www.caisseavsne.ch/fr/index.html
- Vaud (per richieste di prestazioni): Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex, 058 796 34 00, www.centrepatronal.ch/assurances-sociales/
- Vallese (per richieste di prestazioni): Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales, Case postale, 1967 Bramois, 027 203 53 45, www.assba.ch

2.4.2 Indipendenti

Chi esercita un'attività lucrativa indipendente ha diritto alle prestazioni ed è soggetto al versamento dei contributi fino ad un reddito di 148 200 franchi.

Informazioni più dettagliate per chi esercita l'attività lucrativa in un cantone in cui *medisuisse* opera nel settore degli assegni familiari si trovano su www.medisuisse.ch > [Affiliazione](#) > [Orientamento](#).

2.5 Contributi cantonali

2.5.1 Argovia: Contributi per la formazione ASM

I medici che esercitano la libera professione residenti nel Cantone di Argovia versano insieme agli altri contributi un contributo al fondo cantonale per la formazione professionale delle assistenti di studio medico (ASM). Informazioni dettagliate si trovano su www.medisuisse.ch > [Affiliazione](#) > [Orientamento](#).

2.5.2 Ginevra: Contributi per l'assicurazione cantonale in caso di maternità

Nel Cantone di Ginevra le madri ricevono le prestazioni anche per la 15° e 16° settimana dopo il parto, oltre alla durata dell'indennità di maternità prevista dalla legislazione federale (vedi punto 4.4). *medisuisse* versa dette prestazioni e incassa presso soggetti che risiedono nel Cantone di Ginevra, sottoposti all'obbligo di contribuzione, oltre ai normali contributi anche quelli per l'assicurazione cantonale di maternità. Per gli indipendenti l'aliquota dei contributi è dello 0,032 % del reddito.

Per quanto riguarda le prestazioni v. www.medisuisse.ch > [Prestations](#) > [Allocation de maternité dans le canton de Genève](#).

2.5.3 Ticino: Contributi per assegni integrativi

Per il finanziamento degli assegni integrativi, gli indipendenti e i datori di lavoro che risiedono nel Cantone Ticino versano insieme agli altri contributi anche un contributo corrispondente allo 0,15 % del reddito o dell'ammontare dei salari da essi pagati.

2.5.4 Vaud: Contributi per prestazioni complementari per famiglie

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente domiciliati nel cantone Vaud pagano un contributo per il finanziamento delle prestazioni complementari per famiglie cantonale nonché per prestazioni di rendita ponte. L'aliquota di contribuzione ammonta al 0,06 % del reddito. La *medisuisse* riscuote il contributo agli affiliati, che conteggiano anche i contributi alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

2.6 Previdenza professionale e assicurazione infortuni

Gli indipendenti non sono assicurati obbligatoriamente nella previdenza professionale e nell'assicurazione contro gli infortuni. Possono invece assicurarsi a titolo facoltativo ad un istituto di previdenza professionale come pure presso un assicuratore infortuni.

Tra l'altro, *medisuisse* partecipa attivamente anche al compimento delle mansioni della "Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari (PAT LPP)". Informazioni su questa assicurazione si trovano su www.pat-bvg.ch. Per gli affiliati di *medisuisse* un'adesione a PAT LPP comporta dei vantaggi sul piano amministrativo. Ad esempio, i contributi per AVS e LPP vengono riscossi con la stessa fattura.

3. Conteggio e riscossione dei contributi

3.1 Contributi d'acconto provvisori

Una volta avviata un'attività lucrativa indipendente dovranno essere corrisposti contributi provvisori che verranno calcolati in base al reddito presumibile dichiarato. Di regola i contributi d'acconto vengono fatturati trimestralmente e vanno pagati entro 10 giorni dopo la scadenza trimestrale. *medisuisse* invia le fatture ad una data che consente di rispettare normalmente un termine di pagamento di 30 giorni. In caso di pagamento ritardato dovranno essere corrisposti gli interessi di mora.

La cassa di compensazione dovrà essere informata in caso di variazioni considerevoli del reddito presumibile. Una variazione è ritenuta considerevole quando l'ammontare dei contributi d'acconto si discosta di più del 25 % da quello del reddito presumibile. Onde evitare di dover sopportare un interesse di mora per effetto di una notevole differenza d'importo, la comunicazione alla cassa di compensazione va effettuata entro i dodici mesi dalla fine dell'anno di conteggio (cioè non appena sono noti i dati della chiusura dell'esercizio).

La comunicazione di un eventuale cambiamento considerevole va effettuata via *connect* o in forma scritta (per posta o e-mail). Un apposito modulo si trova su www.medisuisse.ch > Moduli > Modifica dei contributi in acconto.

3.2 Fissazione definitiva dei contributi

Dopo la comunicazione dell'autorità fiscale competente, concernente sia il reddito effettivamente conseguito dall'attività indipendente nell'anno di contribuzione sia il capitale investito nell'azienda, *medisuisse* effettua immediatamente il conguaglio dei contributi d'anticipo versati e quelli effettivamente dovuti e emette la decisione definitiva.

4. Prestazioni

4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

L'AVS versa rendite di vecchiaia, per i figli e per i superstiti nonché assegni per grandi invalidi e contributi per l'assistenza destinati ai beneficiari di una rendita di vecchiaia. La rendita di vecchiaia massima ammonta a 2520, per entrambi i coniugi a 3780 franchi.

I moduli per la richiesta delle prestazioni si trovano su www.medisuisse.ch > Moduli > Prestazioni AVS. Affinché i versamenti possano essere effettuati puntualmente, le richieste di rendita di vecchiaia dovrebbero essere presentate alla cassa di compensazione circa tre mesi prima dell'età di riferimento.

Per maggiori dettagli consultare i [moduli 3.01 segg.](#) e www.medisuisse.ch > Prestazioni > AVS.

4.2 Assicurazione per l'invalidità (AI)

Scopo dell'assicurazione invalidità è il reinserimento nella vita attiva degli assicurati colpiti da incapacità lavorativa. Pertanto, l'AI accorda innanzitutto prestazioni sotto forma di provvedimenti d'integrazione di tipo sanitario e professionale nonché la consegna di mezzi ausiliari. Le rendite AI vengono corrisposte solo se i provvedimenti d'integrazione non hanno avuto alcun esito.

La richiesta per la riscossione delle prestazioni dell'AI va inoltrata tramite uno speciale modulo. Gli appositi moduli possono essere richiesti presso qualsiasi cassa di compensazione, presso gli uffici dell'agenzia comunale AVS o presso gli uffici AI (www.iv-stelle.ch). Le domande per la riscossione delle prestazioni vanno presentate presso gli uffici AI del cantone di domicilio. Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 4.01](#).

4.3 Indennità di perdita di guadagno (IPG)

Le persone obbligate a prestare servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno per ogni giorno di soldo.

Il diritto all'indennità IPG può essere fatto valere tramite il questionario dei giorni di servizio con soldo, che dovrà essere presentato alla cassa di compensazione debitamente compilato.

Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 6.01](#) e www.medisuisse.ch > Prestazioni > Indennità di perdita di guadagno. La richiesta è anche possibile via *connect*.

4.4 Indennità in caso di maternità e indennità per l'altro genitore (IMat e IAG)

Hanno diritto all'indennità la madre e l'altro genitore (il padre o la moglie della madre) che esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente, a condizione che nei nove mesi precedenti il parto abbiano esercitato la loro attività per una durata di almeno cinque mesi e che il giorno del parto siano sempre considerate in un'attività lucrativa. L'indennità per la madre viene versata per una durata di 14 settimane a partire dalla nascita; l'altro genitore ha diritto a due settimane, che possono essere prese in una volta sola, per settimane o per giorno entro sei mesi dalla nascita. L'indennità corrisponde all'80 % del reddito medio da lavoro conseguito prima del parto, ma non più di 220 franchi al giorno.

Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 6.02 \(IMat\)](#) e l'[opuscolo 6.04 \(IAG\)](#), oltre che su www.medisuisse.ch > Prestazioni > Indennità di maternità risp. Indennità per l'altro genitore. La richiesta è anche possibile via *connect*.

4.5 Indennità di assistenza (IAss)

Il diritto all'indennità di assistenza è previsto per i genitori che devono assistere un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.

Il diritto inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l'attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il congedo ha una durata massima di 14 settimane e può essere riscosso in una sola volta, in blocchi settimanali oppure in singoli giorni. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un'indennità giornaliera.

Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 6.10](#) e www.medisuisse.ch > Prestazioni > Indennità di assistenza. La richiesta è anche possibile via *connect*.

4.6 Indennità di adozione (IAadop)

Hanno diritto all'indennità di adozione le persone che accolgono un adottando d'età inferiore ai quattro anni. Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo. L'indennità può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.

Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è esclusivamente la Cassa federale di compensazione (eak.admin.ch).

4.7 Assegni familiari (AF)

Le persone con attività lucrativa e certe persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni per i figli fino al compimento del 16° anno d'età, il cui ammontare è di 215 franchi, nonché agli assegni per i figli in formazione fino al compimento del 25° anno d'età, il cui ammontare è di 268 franchi. I cantoni possono prevedere importi più elevati nonché assegni di nascita e di adozione.

Coloro che esercitano l'attività lucrativa in un cantone in cui *medisuisse* opera nel settore degli assegni familiari (v. capitolo 2.4) trovano informazioni dettagliate nell'[opuscolo 6.08](#) e su www.medisuisse.ch > Prestazioni > Assegni familiari. La richiesta è anche possibile via *connect*.

4.8 Altre assicurazioni

Per quanto concerne le prestazioni di altre assicurazioni sociali vogliate rivolgervi all'ente assicurativo competente.

5. Impiego di personale

Non appena impiegate del personale, dovete iscrivervi presso la *medisuisse* anche come datori di lavoro. L'apposito formulario si trova su www.medisuisse.ch > [Affiliazione](#) > [Primo annuncio di dipendenti](#).

Per maggiori informazioni *medisuisse* è volentieri a vostra disposizione. Sul nostro sito www.medisuisse.ch troverete molte altre informazioni e diversi moduli, tra l'altro la versione aggiornata annualmente di questo documento.

Vogliate osservare in particolare la rubrica [Servizi > Cosa bisogna fare ...](#), dove vengono spiegati esattamente i movimenti più importanti (p.es. entrata di un nuovo dipendente) e in quale forma devono venire intrapresi.

Infine vi segnaliamo anche i servizi „Guida PMI“ dell'UFAS, SECO e Unione svizzera delle arti e dei mestieri che possono essere consultati su www.ufas.admin.ch > [Informazioni per ...](#) > [Imprese/PMI](#).